

Organismo Congressuale Forense

L'ASSEMBLEA DELL'OCF, RIUNITA NELLA SEDUTA DEL 17.11.2017 IN ROMA, SUL PUNTO ALL'O.D.G. N. 4.A. RELATIVO A 4.A. "AGGIORNAMENTO UFFICIO DI COORDINAMENTO SU DDL EQUO COMPENSO (RELATORE IL COORDINATORE)

- Visto il testo della disciplina del cd. "equo compenso" come inserito all'art. 19-bis del Decreto Fiscale 2018;
- Vista, in tema, la persistente vigenza della delibera assunta dal XXXII Congresso Nazionale Forense (mozione politica nr. 9 - Venezia), che poneva precisi indirizzi in materia di compenso delle prestazioni forensi;

CONSIDERATO

- Che l'introduzione di una disciplina volta a riconoscere all'Avvocato un compenso "sostanzialmente equo" costituisce un presupposto fondamentale ed irrinunciabile al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'Avvocatura e, con essa, la qualità dell'attività forense;
- Che, con l'emendamento con cui la disciplina è stata infine inserita nel decreto fiscale, è stato accolto l'invito ad estendere la portata di applicabilità dell'istituto ai rapporti con le Pubbliche Amministrazioni;
- Che restano ancora irrisolte le problematiche in merito alla **eccessivamente ampia negoziabilità** delle clausole vessatorie ed al decorso del termine decadenziale collegato alla stipula della convenzione anziché alla cessazione della stessa;
- Che la disciplina così come formulata in concreto anziché tutelare l'Avvocatura contraddice il principio generale e rende legittima la posizione dominante dei committenti forti;

CONDIVIDE

il principio, affermato in linea generale con il Decreto Fiscale 2018 in corso di approvazione, circa il fatto che l'attività forense debba avere una remunerazione "equa" ed esprime apprezzamento per il pur parziale recepimento delle richieste dell'Organismo in merito alla estensione dell'ambito applicativo della disciplina ai rapporti con le Pubbliche Amministrazioni

RITIENE NECESSARIO

che, di concerto con il Consiglio Nazionale Forense, si avvii comunque senza indugio una concreta azione politica, volta a rivedere le norme che oggi prevedono l'ampia negoziabilità delle clausole vessatorie, al fine di stabilirne la nullità assoluta ed inderogabilità, e facciano decorrere il termine decadenziale dalla cessazione della convenzione anziché dalla sua stipula, ciò al fine rendere l'applicazione del principio più efficace e conforme alla sua stessa enunciazione.

Il Segretario
Avv. Giovanni Malinconico

Il Coordinatore
Avv. Antonio F. Rosa